

(N. 1977)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Senatore STURZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1957

Modifiche agli articoli 57, 58, 59 e 60 della Costituzione della Repubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — Accintomi a redigere una serie di emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1931, presentato dal Governo col titolo di « Modifiche alla durata e alla composizione del Senato della Repubblica », ho dovuto rendermi conto che la formulazione dell'articolo 2 per la materia di legge elettorale che contiene e per la maniera come è stato redatto, non riesce aderente al carattere e allo stile della Costituzione del 1947. Pertanto, riuscirebbe difficile, se approvato, inserirlo tale e quale nel testo costituzionale.

Inoltre, le proposte di legge elettorale introdotte nel testo costituzionale, contraddirebbero alla disposizione fondamentale dell'articolo 57, dove è affermata in forma precisa e inequivocabile la base regionale della elezione del Senato.

Pertanto, ho dovuto preferire la redazione di un disegno di legge costituzionale, nel quale, pure accogliendo gli scopi e alcune delle proposte governative, ho formulato le mie proposte, in modo da poterle inserire nel testo degli articoli 57, 58, 59 e 60 della Costituzione.

Rimanendo in tali limiti, ho dovuto rinunciare a malincuore alle proposte riguardanti

la struttura e la funzione del Senato, allo scopo di meglio caratterizzare la bicameralità del Parlamento e mettere nel suo giusto quadro il contributo legislativo del Senato stesso.

*Articolo 57.* Lo scopo precipuo della proposta governativa è quello di aumentare il numero dei senatori di altri ottanta, per rispondere meglio al lavoro legislativo delle commissioni.

A tale scopo, nella proposta che mi onoro di presentare, si procede anzitutto alla riduzione del numero di abitanti per senatore, portandolo da duecentomila a centosessantamila; di conseguenza riducendo la frazione utilizzabile da cento a ottanta. Applicando per le prossime elezioni il censimento del 1951, sull'attuale base di duecento mila abitanti per senatore, si avrà l'aumento di nove seggi, mentre portando la quota a centosessantamila, si avranno altri 55 seggi che uniti ai nove arrivano a 64.

Con lo stesso articolo, vengono attribuiti alle Regioni un numero di senatori non superiore a quarantasei, da assegnarsi a ciascuna Regione, in rapporto alla popolazione di uno per un milione o frazione di cinquecentomila, e uno

alla Valle d'Aosta. Così l'aumento dei senatori da eleggere arriverebbe ad un massimo prevedibile di centodieci.

Gli altri scopi del disegno di legge governativo per una più adeguata funzionalità del Senato e un minore distacco dal numero dei deputati, verrebbero convenientemente raggiunti, superando di trenta il numero proposto dal disegno di legge governativo e di tre il numero dei senatori di diritto assegnati con la terza disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Con i successivi censimenti si potranno avere degli spostamenti probabilmente in più, se il ritmo dell'aumento di popolazione si mantiene pressochè uguale; ciò influirà anche sull'aumento dei seggi della Camera dei deputati.

L'articolo risulterebbe, pertanto, così modificato:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per *centosessantamila* abitanti o per frazione superiore a *ottantamila*. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

*È inoltre attribuito a ciascuna Regione un senatore per un milione di abitanti e uno per frazione superiore a cinquecentomila. Alla Valle d'Aosta è attribuito un senatore ».*

*Articolo 58.* In rapporto alla proposta indicata nell'ultimo comma dell'articolo 57, viene stabilito che gli stessi elettori dei senatori attribuiti alle Regioni in base alla popolazione, hanno facoltà di dare il voto aggiunto ad un nome dei parlamentari iscritti nell'Albo formato dall'Ufficio di presidenza del Senato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Con tale disposizione viene parzialmente accettata la corrispondente proposta governativa con la modifica che nell'Albo sono iscritti solo i parlamentari che sono stati per non meno di tre volte eletti, sia all'Assemblea costituente, sia in una o in entrambe le Camere del Parlamento. Ho escluso la Consulta i cui membri non furono regolarmente eletti, da potersi equiparare alle elezioni dell'Assemblea costituente. Vi saranno iscritti i Presidenti del

l'Assemblea costituente e i Presidenti della Camera e del Senato, e i Presidenti del Consiglio dei ministri. È chiaro che la inserzione nell'Albo di tali nomi non è condizionata al numero di tre elezioni per il mandato parlamentare.

Mi è sembrata evidente la inopportunità di assimilare i Presidenti della Camera e del Senato ai Presidenti della Repubblica nell'attribuire loro il diritto di senatore a vita, e ciò in disaccordo con la proposta governativa.

Da tale Albo vengono esclusi coloro che sono caduti nelle ultime elezioni, e ciò per rispetto alla volontà elettorale, e per evitare una facile svalutazione dell'Albo stesso come riparo agli infortuni elettorali. Per il medesimo motivo viene proposta la esclusione dall'Albo di quei parlamentari che cessarono dal mandato per essere incorsi in casi di incompatibilità, nonostante che nelle more tale incompatibilità sia venuta a cessare. L'interessato potrà, se vuole, ripresentarsi come candidato ordinario, non mai come iscritto all'Albo. Non si ammette neppure la iscrizione nell'Albo se il parlamentare viene ripresentato dagli elettori in modo da poter concorrere alle elezioni contemporaneamente a duplice titolo. Tutto ciò è prescritto per tenere nel suo giusto valore la iscrizione nell'Albo.

Lo scopo della stessa proposta governativa è proprio quello di far entrare o di mantenere nel Senato parlamentari già sperimentati; a tale proposta ho acceduto, con quelle necessarie modifiche atte a mantenere il principio costituzionale della regionalità della base elettorale del Senato (articolo 57) e allo stesso tempo il sistema del suffragio universale e diretto (articolo 58), principi resi inefficienti dal congegno governativo di lista rigida di candidati e di automaticità di risultati su liste nazionali.

L'articolo risulterebbe, pertanto, così modificato:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

*I senatori attribuiti alle Regioni in base all'ultimo comma dell'articolo precedente sono*

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

eletti dagli stessi elettori col voto aggiunto del nome di uno dei candidati iscritti nell'Albo degli eleggibili. Questo è formato dall'Ufficio di presidenza del Senato e pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

Sono iscritti nell'Albo i parlamentari che dal 1946 in poi sono stati eletti per non meno di tre volte quali costituenti, deputati o senatori, ovvero sono stati nominati presidenti delle Assemblee legislative o del Consiglio dei ministri.

Non sono inclusi nell'Albo, o ne sono cancellati, i nomi di coloro che non sono stati rieletti deputati e senatori o sono incorsi in uno dei casi di ineleggibilità previsti da legge; ne sono esclusi per il periodo che va dalla convocazione dei comizi fino alla proclamazione degli eletti, coloro che hanno accettato, nelle forme di legge, la candidatura a deputato o senatore proposta dagli elettori della circoscrizione ».

*Articolo 59.* Il numero di *quindici* senatori a vita di nomina presidenziale, invece dei cinque dell'attuale articolo e dei dieci della proposta governativa, risponde ad un duplice scopo; quello di far partecipare al Senato persone eminenti della politica, dell'amministrazione pubblica e dei corpi organici, magistratura e forze armate, e quello di ottenere il contributo che potranno dare persone così qualificate senza per ciò stesso alterare la fisionomia politica del Senato elettivo. Cinque senatori a vita in più fra la proposta governativa e la presente, non altereranno di sicuro la fisionomia del Senato elettivo non solo per il nume-

ro esiguo ma anche più per il senso di responsabilità dei prescelti, che non si presteranno a far modificare la maggioranza governativa del Senato nè l'equilibrio dei vari gruppi.

L'articolo risulterebbe, pertanto, così modificato:

« È senatore di diritto a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita *quindici* cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario o hanno acquistato chiara fama per eminenti attività nel campo della politica, dell'amministrazione pubblica, della magistratura e delle forze armate ».

*Articolo 60.* La mia proposta è identica a quella del Governo per quanto riguarda il quinquennio della durata normale di nomina delle due Camere. La modifica dell'attuale testo circa il motivo specifico per la proroga del quinquennio (caso di guerra) prevedendo altri casi con la frase « casi di eccezionale gravità per la Nazione » risponde meglio alla necessità di emergenza e non varia la volontà costituente.

L'articolo risulterebbe, pertanto, così modificato:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

Tale durata può essere prorogata solo con legge nei casi di eccezionale gravità per la Nazione ».

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Gli articoli 57 58 59 e 60 della Costituzione della Repubblica Italiana sono modificati come segue:

## Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centosessantamila abitanti o per frazione superiore a ottantamila. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

È inoltre attribuito a ciascuna Regione un senatore per un milione di abitanti e uno per frazione superiore a cinquecentomila. Alla Valle d'Aosta è attribuito un senatore.

## Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

I senatori attribuiti alle Regioni in base all'ultimo comma dell'articolo precedente sono eletti dagli stessi elettori col voto aggiunto del nome di uno dei candidati iscritti nell'Albo degli eleggibili. Questo è formato dall'Ufficio di presidenza del Senato e pubblicato ogni anno sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sono iscritti nell'Albo i parlamentari che dal 1946 in poi sono stati eletti per non meno di tre volte quali costituenti, deputati o senatori, ovvero sono stati nominati presidenti delle Assemblee legislative o del Consiglio dei ministri.

Non sono inclusi nell'Albo, o ne sono cancellati, i nomi di coloro che non sono stati rieletti deputati e senatori o sono incorsi in uno dei casi di ineleggibilità previsti da legge; ne sono esclusi per il periodo che va dalla convocazione dei comizi fino alla proclamazione degli eletti, coloro che hanno accettato, nelle forme di legge, la candidatura a deputato o senatore proposta dagli elettori della circoscrizione.

## Art. 59.

È senatore di diritto a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita quindici cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario o hanno acquistato chiara fama per eminenti attività nel campo della politica, dell'amministrazione pubblica, della magistratura e delle forze armate.

## Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

Tale durata può essere prorogata solo con legge nei casi di eccezionale gravità per la Nazione.